Civile Ord. Sez. 3 Num. 20992 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI CHIARA
Relatore: SIMONE ROBERTO
Data pubblicazione: 20/06/2026

Processo civile – Mediazione delegata – Delega per la partecipazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17616/2024 R.G.,

proposto da

EUROPA SERVICE ITALIA s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Tanzi, domiciliata *ex lege* come da indirizzo pec indicato

- **ricorrente** -

contro

GUZZINATI TRASPORTI s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca D'Amato, domiciliata *ex lege* come da indirizzo pec indicato

- **controricorrente -**

per la cassazione della sentenza n. 1059/2024 della CORTE d'APPELLO di Venezia pubblicata il 30.5.2024;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22.5.2026 dal Consigliere dott. Roberto Simone:

FATTI DI CAUSA

1. Europa Service Italia s.r.l. si opponeva a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona per il pagamento al ricorrente Guzzinati Trasporti s.r.l. di euro 88.061,33, a saldo di fatture per trasporti di autovetture, e chiedeva l'accertamento che nulla fosse dovuto, adducendo errori di fatturazione, mancata contabilizzazione di pagamenti e l'esistenza di fatture emesse dall'opponente nei confronti dell'opposta per ritardi e danneggiamenti ai veicoli, in relazione alle quali invocava la compensazione; in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opposta al pagamento di euro 66.506,72 per ritardi e di euro 1.970,52 per danni a veicoli. Guzzinati Trasporti si costituiva insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo.

Nel corso del giudizio, stante l'esito negativo della mediazione demandata dal Tribunale ex D.Lgs. 28/2010, Europa Service Italia eccepiva l'improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 5, commi 2 e 2-*bis*, D.lgs. 28/2010.

Il Tribunale, con sentenza pubblicata in data 1.4.2022, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente a pagare all'opposta euro 37.295,80, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, rigettando ogni altra domanda. In particolare, disattendeva l'eccezione di improcedibilità sul rilievo che nulla ostava alla possibilità per la parte di farsi sostituire dal proprio difensore, purché munito di procura speciale, e che, per essere stata attestata nel verbale di mediazione la presenza di entrambe le parti, le questioni sull'idoneità della delega e sul difetto di procura sostanziale avrebbero dovuto essere sollevate già in sede di mediazione.

2. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 30.5.2024, rigettava l'appello proposto da Europa Service Italia. Per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio, richiamata Cass. 8473/2019, osservava che nell'ambito della mediazione delegata la necessità della comparizione personale non esclude la delegabilità, non è previsto né escluso che la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

delega sia conferibile al difensore e, per delegare validamente un terzo, la parte deve conferirgli il potere mediante procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della procedura; se la parte sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale non può essere autenticata dal difensore stesso. La corte territoriale affermava poi che la delega rilasciata da Guzzinati Trasporti al proprio difensore conteneva l'espresso riferimento alla procedura di mediazione e il conferimento del potere di assumere ogni determinazione idonea in relazione alla definizione della controversia, reputandola idonea procura sostanziale *ad hoc* per la partecipazione al primo incontro e rigettando, conseguentemente, la declaratoria di improcedibilità.

3. Ricorre Europa Service Italia sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Guzzinati Trasporti. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo denuncia ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., "violazione e falsa applicazione" del combinato disposto dell'art. 5, comma II e comma II-bis, e dell'art. 8, d.lgs. 28/2010 (nel testo anteriore alla riforma disposta con il D.Lgs. 149/2022).

La Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso l'improcedibilità della domanda per aver ritenuto rituale la partecipazione al primo incontro di mediazione del solo difensore della parte, in assenza però di una valida procura sostanziale al delegato autenticata da soggetto diverso dal procuratore *ad litem*.

Il Tribunale di Verona del 14.1.2021 aveva disposto la mediazione, onerando entrambe le parti della sua attivazione entro quindici giorni; l'unico incontro, tuttavia, si era svolto il 18.2.2021 con esito negativo alla presenza del solo difensore di Guzzinati Trasporti e del legale rappresentante di Europa Service Italia. Sostiene la ricorrente di aver tempestivamente eccepito la mancanza di procura sostanziale e la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

conseguente improcedibilità della domanda per la mancata effettiva partecipazione alla mediazione delegata di Guzzinati Trasporti. Tale eccezione era stata sollevata nelle note sostitutive dell'udienza del 6.5.2021 mediante la produzione del verbale e della delega, e, successivamente, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e poi ancora in sede di appello.

La ricorrente deduce che la corte territoriale, dopo avere richiamato Cass. n. 8473/2019, se ne è discostata nel caso concreto, poiché la delega conferita dal legale rappresentante di Guzzinati Trasporti al proprio procuratore *ad litem* non era conforme al modello delineato dalla richiamata decisione di legittimità. In particolare, rappresenta che, mentre Cass. n. 8473/2019 richiede una procura per la partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della procedura, la delega rilasciata dall'opposta menziona soltanto la controparte, senza attribuire alcun potere di disporre dei diritti sostanziali, e limitandosi a un generico richiamo al più ampio potere di assumere determinazioni ai fini della definizione della controversia.

Ancora, la ricorrente si duole per la mancanza dell'autentica della sottoscrizione del delegante, osservando che Cass. n. 8473/2019 esclude che, ove il sostituto sia il difensore, la procura speciale possa essere autenticata dal difensore medesimo; aggiunge che la delega prodotta era priva di autentica e recava soltanto la firma "per accettazione" del delegato, la quale, quand'anche interpretata come autentica della sottoscrizione della parte, sarebbe comunque invalida perché apposta dal procuratore *ad litem*, rispetto al quale il potere di autentica ex art. 83 c.p.c. è escluso.

Muovendo da tali premesse, la ricorrente sostiene che, conclusasi la mediazione con verbale negativo, una delle parti non era stata presente, non avendo validamente delegato alcun rappresentante sostanziale, onde la mediazione non poteva dirsi effettivamente svolta e perciò non si era realizzata la condizione di procedibilità della domanda. Infine, nel verbale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di mediazione la stessa Guzzinati Trasporti aveva dichiarato di non voler entrare in mediazione e ciò, pur assorbito dalle censure sulla procura, confermerebbe l'improcedibilità della domanda, poiché l'obbligo giuridico di mediazione non è surrogabile da un mero adempimento formale.

2. Il ricorso è fondato.

La ricorrente deduce che la corte veneta ha erroneamente negato l'improcedibilità della domanda giudiziale ritenendo rituale la partecipazione al primo incontro di mediazione del solo difensore della parte sulla base di una procura al delegato priva del potere di disporre dei diritti sostanziali e di autentica. Da ciò conseguirebbe appunto l'improcedibilità della domanda per la mancata partecipazione della parte alla procedura di mediazione disposta dal Tribunale di Verona.

È noto che la mediazione ex D.Lgs. 28/2010 per essere effettiva deve vedere la partecipazione personale delle parti, tant'è che la riforma dell'art. 8 contenuta nel D.Lgs. 149/2022 ha previsto l'obbligo della partecipazione personale alla procedura di mediazione ammettendo che le parti possono ricorrere alla delega "in presenza di giustificati motivi", ma statuendo che in tal caso "possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia".

Di qui l'emergere, prima ancora della riforma, di un orientamento contrario alla possibilità di sostituzione della parte mediante un rappresentante, anche se munito di una procura sostanziale e a conoscenza dei fatti.

A conferma della rilevanza della partecipazione personale delle parti e della centralità del primo incontro valevano i seguenti indici normativi contenuti nel D.Lgs. 28/2010 nel testo vigente *ratione temporis*: l'art. 5, comma 2 *bis* («*Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo*»); l'art. 8, comma 1 («*Il mediatore, sempre nello stesso*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento»); l'art. 17, comma 5 *ter* («*Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione*»).

Questa Suprema Corte ha affermato come segue: "Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale, il quale può, grazie all'interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali"; e "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti", nonostante ciò aprendo verso la delegabilità della partecipazione non essendo un atto strettamente personale in assenza di un indice normativo contrario (v., Cass., sez. III, 27 marzo 2019 n. 8473). Il medesimo arresto, come ricordato dalla ricorrente, ha precisato che non è previsto normativamente, ma neanche escluso, che la delega possa essere conferita al proprio difensore: "Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche — ma non solo — dal suo difensore"; "la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista." (v., ancora, Cass. 8473/2019).

Il giudice d'appello non ha indicato, e non era nei suoi poteri, in quale forma detta procura debba essere rilasciata (forma libera, scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale o atto pubblico), ma ha evidenziato che si deve trattare di una procura sostanziale, da tenere ben distinta da quella alle liti al difensore, e da questi autenticata, specificamente tesa alla mediazione e attributiva del potere di disporre del diritto sostanziale che ne forma oggetto.

3. La corte marciana si è discostata dagli indicati principi di diritto: ha valorizzato il carattere sostanziale della procura alla mediazione rilasciata da Guzzinati Trasporti, quale atto idoneo per la partecipazione del delegato al primo incontro di mediazione, osservando che «[…] la delega dimessa da Guzzinati, al proprio difensore, per la partecipazione al primo incontro di mediazione, ha tutte le caratteristiche per essere ritenuta idonea procura speciale secondo i dettami indicati dalla Corte, contenendo l'espresso riferimento alla procedura di mediazione e il conferimento dello specifico "*potere di assumere ogni determinazione idonea in relazione alla definizione della controversia nei termini e alle condizioni che riterrà più opportune.*" Tale atto, dunque, diverso dalla procura processuale alle liti che conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte, ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in un'attività esterna al processo, quale è appunto il procedimento di mediazione, è configurabile quale idonea procura sostanziale *ad hoc* per la partecipazione del delegato al primo incontro di mediazione.» (sentenza, da pagina 8, ultimo capoverso, a pagina 9, secondo capoverso).

Senonché, secondo quanto riportato nel ricorso, il quale riproduce e provvede alla relativa localizzazione, nel rispetto del principio di specificità ex art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c., la procura per la mediazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rilasciata all'avv. D'Amato, pur distinta da quella alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c., è stata sottoscritta da Ivano Guzzinati, in assenza di autenticazione, nonché dall'avv. D'Amato stesso per accettazione. Pertanto deve escludersi l'avvenuto rilascio di una valida procura sostanziale alla mediazione, in assenza di una preventiva identificazione del delegante per effetto dei vincoli derivanti dal potere di disposizione del diritto.

Quand'anche si volesse ritenere che la sottoscrizione da parte dell'avv. D'Amato possa essere interpretata quale autenticazione della sottoscrizione della parte, essa sarebbe comunque invalida, poiché "la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista" (v., sempre, Cass. 8473/2019, cit.).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha valorizzato la natura sostanziale della procura rilasciata in quanto distinta dalla procura alle liti, ma non ha considerato che tale atto era munito della sottoscrizione della parte, priva di autenticazione, e sottoscritto a sua volta dall'avv. D'Amato per la sola accettazione. Da ciò deriva che non si è adempiuta la condizione di procedibilità della domanda da parte dell'opposta.

Ha invero osservato questa Suprema Corte: «Nel caso di mancato previo esperimento di tale procedura, pur essendo l'invito del giudice rivolto a tutte le parti del giudizio, è chiaro che la figura processuale interessata ad attivarsi è quella che avrebbe dovuto, *in limine litis*, provvedervi e che, pertanto, può risentire effetti pregiudizievoli dalla mancata ottemperanza a tale invito. La norma recita infatti: "*Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione". Ed allora è evidente che la carenza della condizione di procedibilità non può che ridondare a carico dell'originaria attrice, senza che possa avere un qualche rilievo la fase processuale, nel corso della quale l'ordinanza è stata comunicata» (Cass., sez. II, 27 luglio 2023 n. 22805, che richiama anche Cass., Sez. Un, 18 settembre 2020 n. 19596; più di recente Cass., sez. III, 18 dicembre 2024 n. 33216).

Più in chiaro, una volta impartito l'invito ad attivare la mediazione, il soggetto processuale interessato ad attivarsi è quello che avrebbe dovuto provvedervi e che, pertanto, può risentire effetti pregiudizievoli dalla mancata ottemperanza a tale invito. L'opposta, dunque, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 19596/2020), e non l'opponente, pur avendo essa spiegato domanda riconvenzionale (v. Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2024, n. 3452).

Non rileva, in contrario, che l'obbligo di cui all'art. 5, commi 1-bis e 2, d.lgs. n. 28/2010, nella versione previgente, non si applicasse ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, giacché, una volta intervenuta tale pronuncia, l'onere di promuovere la mediazione gravava comunque sulla parte opposta, in conformità alla disciplina applicabile *ratione temporis* di cui all'art. 5, comma 4, lett. a).

4. In conclusione, il motivo è fondato, per cui il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., dichiarando la conseguente improcedibilità della domanda, ponendo le spese di lite dei giudizi di merito a carico della controricorrente, come già liquidate.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l'improcedibilità della domanda di Guzzinati Trasporti s.r.l. presentata avverso l'attuale ricorrente; condanna Guzzinati Trasporti s.r.l. alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite in primo e secondo grado nella misura ivi liquidata; condanna Guzzinati Trasporti s.r.l. alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500 euro per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026

Il Presidente

Chiara Graziosi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale